

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

Ricorso in Appello

dell'**ALLEVAMENTO BAUDOVIT DI BAUDINO LIVIO & C. s.s.**, con sede legale in Chiusa Di Pesio (CN), Fraz. Combe Cascina Economia n. 100, in persona del legale rappresentante BAUDINO EZIO, nato a Cuneo il 16.03.1963 e residente in Chiusa Pesio (CN), Fraz. Combe n. 100, Cod. Fisc.: BDNZEI63C16D205V, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Daniele Granara (Cod. Fisc.: GRN DNL 63D26 C621R – P.E.C.: *avvdanielegranara@puntopec.it* – Fax: 010.5709875) e dall'Avv. Giuseppe Maggioni (Cod. Fisc.: MGG GPP 64C15 D969W – P.E.C.: *giuseppe.maggioni@ordineavvgenova.it* – Fax: 010.8604091) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via Monte Zebio n. 9/11, giusta mandato a margine del presente atto,

contro

la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica,

e nei confronti

Fattoria Italia di Dotto Aldo, con sede in Castelletto Stura (CN), Via Trucchi n. 17 (Cod. Fisc.: DTTLDA71H11D205L – P.IVA.: 02308790043)

per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione

della sentenza del T.A.R. Piemonte, Sez. III, 12 novembre 2025, n. 1715, pubblicata in data 1° dicembre 2025, notificata in data 12 dicembre 2025, con la quale è stato respinto il ricorso di primo grado ed i successivi motivi aggiunti proposti dall'**ALLEVAMENTO BAUDOVIT DI BAUDINO LIVIO & C.**

s.s., recante R.G.R. n. 1954/2024, proposti per l'annullamento del provvedimento del Settore A1711C – Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche, prot. n. SIAP-00213083, in data 16.10.2024, avente ad oggetto “2023 – CSR 2023-2027. Intervento SRD02, azione C, investimenti irrigui. Bando SRD02C/1/2023 comunicazione non ammissione a finanziamento della domanda di sostegno” nonché per l'annullamento, di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso anche non cognito e, in particolare, della determinazione dirigenziale prot. n. ATTO DD 935/A1711C/2024, avente ad oggetto “Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Bando SRD02C/1/2023 intervento SRD02 – Azione C “Interventi Irrigui”. Art. 26, c. 2 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. approvato con D.D. n. 380/A1714A del 5/5/2023. Riepilogo esiti istruttori”.

* * *

PREMESSE IN FATTO

1) La società semplice ALLEVAMENTO BAUDOVIT DI BAUDINO LIVIO & C., (d'ora in poi anche solo “Baudovit” o “l'allevamento”) ha per oggetto l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 c.c. e, in particolare, la produzione e l'allevamento di bovini, la coltivazione dei fondi associata all'allevamento dei bovini da ingrasso e la commercializzazione della carne e dei prodotti relativi connessi all'attività agricola.

L'allevamento Baudovit intendeva procedere con un investimento aziendale teso a convertire le tecniche di irrigazione ed ottenere una riduzione dei consumi idrici e un miglioramento delle tecniche d'irrigazione, mediante

l'installazione di un impianto di irrigazione semovente Pivot sui terreni adiacenti al centro aziendale, ubicati in comune di Chiusa di Pesio.

Rispetto alla situazione attuale, dove l'irrigazione per scorrimento per gravità ha un'efficienza bassa (10%), la Baudovit vorrebbe realizzare un impianto Pivot con irrigatori funzionanti con pressioni < a 3 bar dotati di sistemi di controllo della pressione e della velocità di avanzamento in esito al quale il nuovo impianto avrà un'efficienza alta pari al 85%.

2) La Baudovit, in data 30.10.2023, presentava la propria "domanda di sostegno" con riferimento al bando indetto dalla Regione Piemonte, CSR 2023-2027, intervento SRD02, azione C, investimenti irrigui, SRDC02C/1/2023 (prod. n. 2).

L'investimento oggetto dell'agevolazione, **volto al "miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata"**, veniva garantito tramite "installazione di Pivot ad alto rendimento in sostituzione dell'irrigazione a scorrimento".

In ossequio a quanto previsto dal predetto bando, l'investimento determinava un sostegno, erogato in percentuale della spesa ammessa e delle spese sostenute per "l'80% se l'intervento comporta un miglioramento di un impianto di irrigazione esistente (investimento A)".

3) A seguito dell'istruttoria preliminare svolta, consistente in attività amministrative, tecniche e di controllo, con determinazione dirigenziale "ATTO DD 115/A1714A/2024", in data 15.02.2024, avente ad oggetto "Approvazione della graduatoria preliminare delle domande di sostegno idonee e non idonee", la domanda della Baudovit era inserita, con

riconoscimento del punteggio di 52 punti, nell'elenco delle **“domande di sostegno idonee e finanziabili da avviare all'istruttoria di ammissione a contributo”** (prod. n. 3).

4) Successivamente, con determinazione dirigenziale “ATTO DD 337/A1714A/2024”, in data 3.05.2024, avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria definitiva delle domande di sostegno”, la domanda della Baudovit era inserita nell'elenco delle **“domande idonee e finanziabili”**, con riconoscimento del punteggio di 59 punti, in seguito all'integrazione documentale richiesta (prod. n. 4).

Conseguentemente, **l'importo a titolo di “contributo concedibile” è stato riconosciuto per la somma di Euro 91.075,20 calcolato sulla spesa ammissibile par ad Euro 113.844,00.**

5) Sennonchè, in esito all'istruttoria di ammissione, l'Amministrazione, con atto prot. n. SIAP-00176491, in data 13.09.2024, comunicava i motivi ostativi all'accoglimento totale della domanda di sostegno ai sensi dell'art. 10 *bis* della Legge n. 241/1990 e s.m.i e dell'art. 17 della L.R. n. 14/2014, asserendo che “- il fratello Baudino Aldo risulta COMPROPRIETARIO dei terreni sui quali verrà attuato l'intervento e NON HA PRODOTTO L'AUTORIZZAZIONE all'esecuzione dell'intervento; - pur presupponendo che il COMUNE ammetta che per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del pivot sia sufficiente una CILA, all'interno della stessa, prodotta dal professionista, NON CI SARA' L'AUTORIZZAZIONE di BAUDINO ALDO per cui IL COMUNE NON POTRA' ACCETTARE LA CILA, RENDENDO VANO IL PUNTEGGIO AUTOATTRIBUITO IN MERITO ALL'IMMEDIATA CANTIERABILITA' decadendo dalla graduatoria; -

considerato che I TERRENI in anagrafe sono CONDIVISI CON LE DUE AZIENDE, la domanda non può, alle condizioni attuali, essere in carico ad una sola azienda ma avrebbe dovuto essere prodotta nella forma di TIPOLOGIA COLLETTIVA" (prod. n. 5).

6) L'azienda presentava osservazioni, prot. n. SIAP-00179497, in data 29.09.2024, contribuendo a chiarire puntualmente quanto superficialmente ed erroneamente rilevato dall'Amministrazione (prod. n. 6).

7) L'Amministrazione, del tutto inaspettatamente, con provvedimento del Settore A1711C – Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche, prot. n. SIAP-00213083, in data 16.10.2024, avente ad oggetto "2023 – CSR 2023-2027. Intervento SRD02, azione C, investimenti irrigui. Bando SRD02C/1/2023", comunicava alla Baudovit la non ammissione a finanziamento della domanda di sostegno" (prod. n. 1).

8) Successivamente, con determinazione dirigenziale prot. n. ATTO DD 935/A1711C/2024, in data 29.11.2024, avente ad oggetto "Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Bando SRD02C/1/2023 intervento SRD02 – Azione C "Interventi Irrigui". Art. 26, c. 2 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. approvato con D.D. n. 380/A1714A del 5/5/2023. Riepilogo esiti istruttori", l'Amministrazione confermava gli esiti istruttori dando atto che "risultano ammesse a finanziamento 74 domande di sostegno e non ammesse a finanziamento 15 domande di sostegno" e, tra queste ultime, compare l'allevamento Baudovit (prod. n. 7).

9) Essendo i predetti atti manifestamente illegittimi, ingiusti e dannosi,

l'esponente è stata costretta a proporre ricorso, in data 16.12.2024, nanti il T.A.R. Piemonte, chiedendone la sospensione.

10) Si costituiva in giudizio la Regione Piemonte, in data 23.12.2024, la quale, in vista dell'udienza di sospensiva, fissata per il giorno 8 gennaio 2025, depositava memoria difensiva e relativi documenti, in data 2.01.2025.

11) All'udienza di discussione in camera di consiglio del giorno 8.01.2025, la domanda cautelare era rinunciata, con fissazione immediata dell'udienza di merito al giorno 12 novembre 2025, posto che la Regione Piemonte, con memoria difensiva in data 2.01.2025, ha dichiarato che “nella denegata ipotesi di accoglimento del presente ricorso nel merito, la Regione Piemonte sarebbe comunque sempre in grado di corrispondere all'Allevamento Baudovit di Baudino Livio & C. s.s. il contributo eventualmente dovuto, trattandosi di una prestazione di carattere pecuniario” facendo così venire meno l'interesse alla decisione cautelare.

12) Inoltre, dalla lettura degli atti depositati dalla Regione Piemonte in data 2.01.2025 e, in particolare, dal documento n. 14 “Domanda di sostegno Agriter di Baudino Aldo”, emergevano ulteriori vizi dei provvedimenti già impugnati a mezzo del ricorso R.G. n. 1954/2024, sicché l'ALLEVAMENTO BAUDOVIT DI BAUDINO LIVIO & C. s.s, in persona del legale rappresentante Ezio Baudino, proponeva ricorso per motivi aggiunti in data 3.03.2025.

13) All'esito della discussione del merito del ricorso, all'udienza del 12 novembre 2025, con la sentenza in epigrafe indicata, il T.A.R. Piemonte respingeva il ricorso ed i motivi aggiunti ulteriori proposti con riferimento all'inammissibilità delle integrazioni motivazionali in giudizio da parte

dell'Amministrazione.

Il Giudice di primo grado ha rilevato che *“nelle motivazioni della determinazione impugnata, l'Amministrazione ha riconosciuto l'immediata cantierabilità dell'opera, e tuttavia ha reputato che la variazione progettuale introdotta modificasse l'intervento al punto da impedire l'attribuzione del punteggio di merito inizialmente assegnato («Considerato che al progetto d'irrigazione a Pivot presentato in prima istanza occorreva un'autorizzazione alla costruzione da parte del Comune e che **per ottenere la medesima si sarebbe dovuto comunque presentare l'autorizzazione dei comproprietari, l'intervento risultava di fatto non immediatamente cantierabile come espresso in sede di verbale di istruttoria; il nuovo progetto presentato in sede di controdeduzioni, anche se immediatamente cantierabile, è comunque differente da quello iniziale comportando di conseguenza la perdita del punteggio in merito**»).*

6.2 - Tale passaggio motivazionale, **invero espresso con formula laconica e di scarsa capacità esplicativa**, non ha fatto oggetto di specifica e approfondita censura da parte della società ricorrente, che si è limitata criticarla superficialmente in un unico paragrafo, riportato con identica formulazione in tutti gli scritti di parte ricorrente”.

Secondo il Giudice di primo grado *“Non vi è insomma deduzione – né prova – del fatto la valutazione tecnico-discrezionale dell'Amministrazione (circa l'affermata diversità sul piano tecnico dei due progetti presentati) fosse macroscopicamente arbitraria o inattendibile sul piano tecnico, o fondata sul travisamento delle risultanze istruttorie. Le doglianze attoree si appalesano, dunque, inammissibili prima che infondate, giacché non*

consentono ab imis un sindacato giudiziale sulle valutazioni tecniche dell'Amministrazione" e "L'insindacabilità di tale valutazione per le ragioni evidenziate è sufficiente in questa sede a sorreggere la determinazione gravata e a respingere conseguentemente i ricorsi".

Il T.A.R. Piemonte ha rilevato che quanto alle "censure dirette a rivendicare la titolarità del requisito previsto dalla clausola C.2.3. del Bando non sono fondate" poichè "la norma impone il rilascio di un'autorizzazione espressa da parte del proprietario, al fine di evitare che, all'esito dell'erogazione del finanziamento, dispute di carattere gestorio o dominicale possano pregiudicare la realizzazione degli interventi e conseguentemente dissipare le risorse erogate" e "tanto precisato, è incontroverso in atti che i fondi interessati dal progetto della Baudovit siano in comproprietà pro indiviso con Aldo Baudino (titolare della ditta "Agriter di Baudino Aldo") e che tra i documenti allegati alla domanda di finanziamento della società ricorrente non figuri l'autorizzazione espressa all'intervento da parti di costui.

Tale lacuna documentale non è sopperita dalla convenzione sottoscritta in data 19/12/2012, a mezzo della quale i fratelli Aldo, Ezio e Livio Baudino, in rappresentanza di una pluralità di aziende agricole, avrebbero inter alia regolato la gestione dei fondi in comproprietà (doc. 8 ricorrente).

Il documento è privo di reale pregnanza probatoria, trattandosi di una scrittura privata, priva di autentica notarile e non assistita da alcuna formalità pubblicitaria presso i registri immobiliari o il Registro delle Imprese. Non è dunque nemmeno possibile appurare che le sottoscrizioni siano state apposte dai soggetti menzionati nel documento, né – ciò che più conta – che la pattuizione corrispondesse alla volontà di Aldo Baudino.

In disparte la modestissima valenza probatoria del documento, le pattuizioni invocate dalla società ricorrente sono scarsamente perspicue (...)".

Secondo il Giudice di primo grado la predetta "pattuizione è priva di efficacia probatoria sul piano estrinseco e, sul piano intrinseco, non è indicativa della totale e attuale disponibilità in capo alla Baudovit dei fondi interessati dall'intervento.

Al contrario, la documentazione dimessa dall'Amministrazione resistente (documento n. 14 "Domanda di sostegno Agriter di Baudino Aldo") fornisce un cospicuo elemento di prova del fatto che la "Agriter di Aldo Baudino" conservi a disponibilità di almeno una parte dei terreni o comunque che vi svolga attività produttiva. Anche dunque a limitare la rilevanza di tale documentazione alla sola confutazione delle allegazioni attoree, esso impedisce di ritenere integrata la prova ex art. 2697 c.c. dell'esistenza di un pactum fiduciae suscettibile di legittimare la proposizione della domanda di finanziamento da parte della sola Baudovit".

Inoltre il T.A.R. Piemonte, ha ritenuto che "risulta quindi a fortiori (supra §6.3) inammissibile, per difetto di interesse alla decisione, la censura contenuta nel ricorso per motivi aggiunti, giacché la determinazione impugnata si sottrae alle censure della società ricorrente, a prescindere dalle integrazioni motivazionali che l'Amministrazione possa avervi apportato nel corso di questo giudizio".

* * *

La predetta sentenza è manifestamente errata ed ingiusta, sicché l'ALLEVAMENTO BAUDOVIT DI BAUDINO LIVIO & C. s.s, in persona del

legale rappresentante Ezio Baudino, *ut supra* rappresentato e difeso, è costretto a rivolgersi all'Ecc.mo Consiglio di Stato, per ottenerne l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione, per le seguenti considerazioni in linea di

DIRITTO

1) Erroneità della sentenza per difetto assoluto dei presupposti e per erronea motivazione. Ingiustizia manifesta. Travisamento.

Mancata individuazione della violazione e falsa applicazione dell'“Allegato 1” della Determinazione Dirigenziale ATTO DD 380/A1714A/2023 in data 5 maggio 2023.

Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto. Travisamento. Sviamento di potere. Perplessità.

Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento e pubblicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.

Come esposto in premessa, l'Amministrazione non ha ritenuto ammissibile l'intervento in quanto: “**3**) Considerato che al progetto d'irrigazione a Pivot presentato in prima istanza occorreva un'autorizzazione alla costruzione da parte del Comune e che per ottenere la medesima si sarebbe dovuto comunque presentare l'autorizzazione dei comproprietari, l'intervento risultava di fatto non immediatamente cantierabile come espresso in sede di verbale di istruttoria; il nuovo progetto presentato in sede di controdeduzioni, anche se immediatamente cantierabile, è comunque differente da quello iniziale comportando di conseguenza la perdita del punteggio in merito”.

Il Giudice di primo grado, al riguardo, ha ritenuto, del tutto

contraddittoriamente che ***“tale passaggio motivazionale, invero espresso con formula laconica e di scarsa capacità esplicativa, non ha fatto oggetto di specifica e approfondita censura da parte della società ricorrente, che si è limitata criticarla superficialmente in un unico paragrafo, riportato con identica formulazione in tutti gli scritti di parte ricorrente”***.

Da un lato il T.A.R. Piemonte ha constatato e dato atto che la “motivazione” dell’Amministrazione fosse ***“espress[a] con formula laconica e di scarsa capacità esplicativa”***.

Ciò determinava l’accoglimento del motivo di ricorso proposto (anche con riferimento al secondo vizio con il quale si è rilevato che la Regione non avesse preso in considerazione le osservazioni presentate dall’esponente limitandosi a ribadire le medesime “ragioni” o, addirittura, modificandole in peggio, travisando le circostanze di fatto e di diritto) in quanto il provvedimento, per lo stesso T.A.R., risultava di **scarsa capacità esplicativa e laconico!**

Di fronte a tale considerazione il T.A.R. avrebbe dovuto accogliere il motivo di ricorso posto che è proprio a ciò a cui tendeva il vizio, **ovvero censurare la motivazione apparente e lo sviamento in cui è incorsa l’Amministrazione!**

Dall’altro lato, invece, del tutto contraddittoriamente con quanto sopra rilevato, che confermava la fondatezza del motivo di ricorso, il Giudice ha rilevato che proprio tale “motivazione” – si ribadisce ritenuta ***“laconica e di scarsa capacità esplicativa”*** (!!) – non sarebbe stata ***“oggetto di specifica ed approfondita censura da parte della società ricorrente, che si è limitata criticarla superficialmente in un unico paragrafo (...)”*** e ***“gli scritti attorei non***

precisano, se non a grandissime linee, le differenze esistenti tra il progetto iniziale e quello proposto in sede istruttoria, né chiariscono se – e in quale misura – le due soluzioni tecniche adottate si equivalgano in concreto sul piano tecnico o produttivo. Non vi è insomma deduzione – né prova – del fatto la valutazione tecnico-discrezionale dell'Amministrazione (circa l'affermata diversità sul piano tecnico dei due progetti presentati) fosse macroscopicamente arbitraria o inattendibile sul piano tecnico, o fondata sul travisamento delle risultanze istruttorie. Le doglianze attoree si appalesano, dunque, inammissibili prima che infondate, giacché non consentono ab imis un sindacato giudiziale sulle valutazioni tecniche dell'Amministrazione".

L'assunto del Giudice è errato, contraddittorio e denota il travisamento in cui è incorso.

A differenza di quanto asserito dal T.A.R. Piemonte, come ha riconosciuto lo stesso Tribunale ritenendo il passaggio motivazionale contestato del provvedimento "espresso con formula laconica e di scarsa capacità esplicativa", la doglianza proposta era ammissibile e fondata in quanto l'esponente ha specificatamente contestato il provvedimento gravato.

Infatti, il progetto di irrigazione presentato con la domanda di sostegno prevedeva la realizzazione di una piazzola in cemento sulla quale ancorare la torre centrale del pivot che avrebbe richiesto una mera C.I.L.A. (l'intervento era immediatamente cantierabile).

Già in sede di comunicazione dei motivi ostativi, l'Amministrazione aveva erroneamente ritenuto che anche in caso di C.I.L.A. "non ci sarà l'autorizzazione di Baudino Aldo per il Comune non potrà accettare la Cila,

rendendo vano il punteggio autoattribuito in merito all'immediata cantierabilità decadendo dalla graduatoria".

Tale prospettazione si rivelava con evidenza fallace posto che anche la C.I.L.A. può essere presentata dal proprietario, comproprietario, usufruttuario dell'immobile su cui verrà eseguito l'intervento e, quindi, più in generale, **da chiunque sia titolare di un "diritto reale" sull'immobile.**

L'esponente, a sostegno di ciò, indicava anche specifica giurisprudenza secondo la quale *"anche se in linea di principio nel caso di comproprietà il permesso di costruire deve essere richiesto da tutti i comproprietari, può ritenersi legittimato anche il singolo comproprietario quando la situazione di fatto esistente sul bene consenta di supporre l'esistenza di una sorta di cd. pactum fiduciae intercorrente tra i vari comproprietari"* (T.A.R. Lazio, Sez. II, 16 ottobre 2023, n. 715; Cfr. Con. Stato, Sez. IV, 7 settembre 2016, n. 3823).

Nel caso di specie il consenso e, quindi il *pactum fiduciae*, è confermato inequivocabilmente dalla scrittura privata in data 19.12.2013 (di cui si dirà *infra*).

L'esponente, sebbene per quanto sopra non fosse necessario, al mero fine di superare l'erronea criticità sollevata dall'Amministrazione con la comunicazione dei motivi ostativi, **proponeva una soluzione alternativa – e concordata in sede procedimentale con gli Uffici della Regione – che ovviasse alla realizzazione della piazzola di cemento.**

Pertanto, con le controdeduzioni in data 23.09.2024, la Baudovit, dopo aver interpellato appositamente la ditta fornitrice dell'impianto, ha presentato la modifica al sistema di ancoraggio sostituendo la piazzola di cemento con

un sistema di fondazioni a secco costituito da n. 4 viti flangiate di idonee dimensioni, utilizzate, ad esempio, per la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra.

In tal modo, non essendo l'installazione centrale di tipo fisso, il pivot poteva essere installato senza alcuna necessità di pratica edilizia né ulteriori autorizzazioni (che, come detto, in ogni caso non erano previste).

A fronte di tali argomentazioni, supportate anche in sede procedimentale dalle controdeduzioni allegate al ricorso ed alle quali si è fatto richiamo (contenendo specifici dettagli tecnici e raffigurazioni) **non si comprende quali altre deduzioni avrebbe dovuto specificare l'esponente!**

Proprio perchè la "motivazione" era "***laconica e di scarsa capacità esplicativa***", l'odierna appellante ha specificato:

- che la soluzione proposta inizialmente era immediatamente cantierabile;
- che al fine di superare la "problematica", in accordo con l'Amministrazione, in sede procedimentale ha presentato un sistema differente che fosse ritenuto anche dalla Regione immediatamente cantierabile;
- che la modifica all'intervento inizialmente proposto riguardava il sistema di ancoraggio con sostituzione della piazzola di cemento con un sistema di fondazioni a secco costituito da n. 4 viti flangiate di idonee dimensioni, utilizzate, ad esempio, per la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra (con dettaglio tecnico allegato alle controdeduzioni procedurali).

Sulla base di ciò è stata contestata l'illogicità e la contraddittorietà dell'Amministrazione che ha ridotto il punteggio precedentemente attribuito nonostante l'esponente avesse apportato delle mere

modifiche (e non un nuovo progetto) peraltro concordate in sede procedimentale con la medesima!

A fronte di ciò il Giudice ha incredibilmente ritenuto che l'odierno appellante non avesse precisato le differenze tra i due progetti (invero una minima modifica) e l'inattendibilità della decisione assunta dall'Amministrazione.

L'odierna appellante, come detto, al contrario di quanto erroneamente asserito dal Giudice di primo grado ha spiegato correttamente la diversità dei due progetti e l'illogicità, irrazionalità e contraddittorietà della decisione assunta dal momento che in sede di contraddittorio procedimentale è stata proposta soltanto una modifica, concordata con gli Uffici della Regione, che tuttavia, successivamente, è stata ritenuta non immediatamente cantierabile senza spiegazione alcuna ed, anzi, con motivazione "laconica e di scarsa capacità esplicativa".

2) Erroneità della sentenza per difetto assoluto dei presupposti e per erronea motivazione. Ingiustizia manifesta. Travisamento.

Mancata individuazione della violazione e falsa applicazione dell'“Allegato 1” della Determinazione Dirigenziale ATTO DD 380/A1714A/2023 in data 5 maggio 2023.

Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento e pubblicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.

Violazione degli artt. 986 e 1102 c.c.

Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto.

Travisamento. Sviamento di potere. Perplessità.

Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento e pubblicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. Sotto altro

profilo.

La Regione non ha ritenuto soddisfatto il requisito di cui al punto “C.2.3 Documentazione richiesta per la domanda di sostegno” e, in particolare, ha ritenuto non emergere, dalla documentazione prodotta dall'esponente, “l'autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, anche se già in possesso di una specifica autorizzazione formalizzata in un contratto di affitto o di comodato d'uso (...)”.

Nel caso di specie i fondi interessati dal progetto sono in comproprietà anche con Aldo Baudino, titolare della Ditta “Agriter di Baudino Aldo” di cui non è stata allegato alla domanda di finanziamento l'autorizzazione espressa.

Sennonchè, l'odierna appellante ha allegato (anche in sede di controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi) **il consenso anche del Signor Aldo Baudino, già rinvenibile nella scrittura privata sottoscritta da tutti i fratelli Baudino, in data 19.12.2012, che altrimenti non avrebbe significato alcuno.**

Infatti era sufficiente il richiamo all'art. 1102 c.c. per cui l'appellante può servirsi della cosa comune senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione da parte degli altri comproprietari.

Al riguardo il T.A.R. Piemonte ha rilevato che *“tra i documenti allegati alla domanda di finanziamento della società ricorrente non figuri l'autorizzazione espressa all'intervento da parti di costui.*

Tale lacuna documentale non è sopperita dalla convenzione sottoscritta in data 19/12/2012, a mezzo della quale i fratelli Aldo, Ezio e Livio Baudino, in

rappresentanza di una pluralità di aziende agricole, avrebbero inter alia regolato la gestione dei fondi in comproprietà (doc. 8 ricorrente).

Il documento è privo di reale pregnanza probatoria, trattandosi di una scrittura privata, priva di autentica notarile e non assistita da alcuna formalità pubblicitaria presso i registri immobiliari o il Registro delle Imprese. Non è dunque nemmeno possibile appurare che le sottoscrizioni siano state apposte dai soggetti menzionati nel documento, né – ciò che più conta – che la pattuizione corrispondesse alla volontà di Aldo Baudino”.

Per il T.A.R. Piemonte, pertanto, la “*pattuzione risale d'altronde al 2012, di talché sono dubbie anche solo la sua vigenza e attualità al momento della proposizione della domanda di finanziamento da parte della Baudovit s.a.s.*”.

L'assunto è del tutto errato e frutto di travisamento da parte del Giudice di prime cure, sotto più aspetti.

La scrittura privata sottoscritta dai fratelli Baudino, in data 19.12.2012, è chiara, determinata ed equivalente all'autorizzazione espressa all'intervento per cui è stata presentata la domanda di finanziamento.

Infatti, a nulla rilevano l'asserita risalenza della scrittura e l'asserita genericità della medesima posto che, al contrario, è espressamente pattuito che “22) Baudino Aldo, Baudino Livio e Baudino Ezio sono comproprietari indivisi di numerosi terreni siti nei Comuni di Chiusa di Pesio, Pianfei e Cuneo, acquistati attraverso ISMEA;

23) Detti terreni a seguito della presente scrittura verranno **gestiti e sfruttati interamente da Baudino Ezio e Baudino Livio in proprio e/o per le società dagli stessi rappresentate, i quali si obbligano al**

pagamento delle rate ISMEA;" (prod. n. 8 di primo grado).

Il tenore della scrittura privata rende evidente ed inequivocabile che l'utilizzo e sfruttamento dei terreni sia in capo soltanto ai Signori Ezio e Livio Baudino.

Anche sotto tale aspetto, il Giudice di primo grado, contraddittoriamente, ha ritenuto che la predetta scrittura avesse "*modestissima valenza probatoria*" salvo poi ritenere che "*è priva di efficacia probatoria sul piano estrinseco e, sul piano intrinseco, non è indicativa della totale e attuale disponibilità in capo alla Baudovit dei fondi interessati dall'intervento*".

Peraltro, anche circa la dubbia "*vigenza e attualità al momento della proposizione della domanda di finanziamento da parte della Buadovit*" il Giudice dimostra di non essersi avveduto che l'esponente ha fornito prova di aver puntualmente corrisposto le rate ad ISMEA, **come riconosciuto dall'Amministrazione, la quale nel provvedimento gravato ha dato atto che in sede procedimentale la Baudovit ha prodotto un documento che "dimostra il regolare versamento delle rate ISMEA"!**

Ciò a riprova dell'effettività della scrittura privata sottoscritta in data 19.12.2012 e dell'utilizzo dei terreni in via esclusiva da parte dell'Allevamento Baudovit sino all'anno 2034, desumibile proprio dalle rate di pagamento ISMEA previste sino al 25.03.2034 (prod. n 9 di primo grado).

Ma vi è di più.

Il Giudice di primo grado non si è avveduto di un elemento fondamentale: l'Amministrazione con memoria, in data 2.01.2025, ha affermato (il sottolineato grassetto non è stato aggiunto) che "**La scrittura privata**

sopra citata riconosce infatti ai Sigg.ri Baudino Livio ed Ezio unicamente la facoltà di gestione e sfruttamento dei terreni nella stessa indicati (art. 22), ma non prevede alcun trasferimento del diritto di proprietà sui terreni medesimi, che pertanto sono tuttora oggetto di comproprietà dei tre fratelli Baudino, ivi incluso il Signor Aldo”.

Quindi l'Amministrazione, ha dato atto:

a- che, come sempre sostenuto dall'esponente, la Baudovit ha l'utilizzo esclusivo dei terreni per tramite della scrittura privata;

b- che, tuttavia, non è previsto “alcun trasferimento del diritto di proprietà dei terreni medesimi”.

Occorre osservare che la richiamata clausola del Bando prevede l'allegazione della documentazione integrativa relativa all'“autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi, qualora il richiedente sia un soggetto diverso (...)”.

Nel caso di specie il Signor Ezio Baudino, appellante, è comproprietario del terreno e, inoltre, come espressamente riconosciuto dall'Amministrazione nel giudizio di primo grado “la scrittura privata sopra citata riconosce infatti ai Sigg.ri Baudino Livio ed Ezio unicamente la facoltà di gestione e sfruttamento dei terreni nella stessa indicati (art. 22)”.

L'appellante, essendo comproprietario dei terreni, ai sensi dell'art. 1102 c.c., può servirsi della cosa comune senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione da parte degli altri comproprietari.

Ciò era sufficiente per ritenere soddisfatto il requisito di cui alla predetta clausola.

Ma non solo.

Il requisito richiesto era, altresì, integrato, proprio per quanto riconosciuto dall'Amministrazione – ovvero l'utilizzo e sfruttamento esclusivo dei terreni – in virtù dell'inequivocabile scrittura privata che, in sostanza, è equiparabile all'usufrutto che consente la possibilità all'usufruttuario, ai sensi dell'art. 986 c.c., di “eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa”.

E' evidente che il requisito richiesto, si ribadisce, era soddisfatto sotto plurimi aspetti:

- l'essere comproprietario dei terreni, con esclusione di applicazione della clausola applicabile ai soggetti diversi dal proprietario;
- averne l'uso esclusivo come confermato dall'Amministrazione;
- poter eseguire anche addizioni e, quindi, interventi di miglioramento del bene.

Sennonchè il Giudice di primo grado ha ritenuto che la *“documentazione dimessa dall'Amministrazione resistente (documento n. 14 “Domanda di sostegno Agriter di Baudino Aldo”) fornisce un cospicuo elemento di prova del fatto che la “Agriter di Aldo Baudino” conservi a disponibilità di almeno una parte dei terreni o comunque che vi svolga attività produttiva. Anche dunque a limitare la rilevanza di tale documentazione alla sola confutazione delle allegazioni attoree, esso impedisce di ritenere integrata la prova ex art. 2697 c.c. dell'esistenza di un pactum fiduciae suscettibile di legittimare la proposizione della domanda di finanziamento da parte della sola Baudovit”*.

Tale assunto, alla luce di quanto sopra esposto, ancora una volta si rivela

contraddittorio, erroneo ed inconferente.

Infatti, tale riferimento è relativo al vizio proposto con l'atto di motivi aggiunti (senza impugnazione di nuovi provvedimenti) resosi necessario in seguito alle difese assunte dall'Amministrazione in giudizio che ha illegittimamente integrato la motivazione.

Il T.A.R. Piemonte ha ritenuto che rispetto al vizio formulato con i motivi aggiunti non vi fosse un interesse alla decisione *“giacché la determinazione impugnata si sottrae alle censure della società ricorrente, a prescindere dalle integrazioni motivazionali che l'Amministrazione possa avervi apportato nel corso di questo giudizio”* ma, allo stesso tempo, si è pronunciato in merito.

Al riguardo si osserva che **le pacifiche e dirimenti motivazioni sopra riportate circa la disponibilità esclusiva dell'utilizzo dei terreni da parte dall'appellante non possono essere disattese dal riferimento al documento n. 14 di primo grado, depositato dalla Regione Piemonte.**

Infatti, con tale documento la Regione ha inteso sostenere che la società Agriter di Baudino Aldo, nel mese di giugno 2024, ha presentato alla Regione Piemonte una domanda di contributo relativa alla Misura M13 – Operazione 13.1.1 “Indennità compensativa per gli agricoltori in attività delle zone montane” del PSR 2014-2022 della Regione Piemonte avente ad oggetto i medesimi terreni sui quali l'appellante intenderebbe realizzare l'intervento per cui ha chiesto il finanziamento, rendendo così evidente, secondo la prospettazione errata avversaria, che tali terreni non sono affatto di uso esclusivo dei fratelli Ezio e Livio Baudino i quali, invece hanno presentato domanda anche per tale finanziamento.

Così non è.

Fermo restando che trattasi di una mera illegittima ed inammissibile integrazione postuma della motivazione, intervenuta su un aspetto che non è stato oggetto del contraddittorio procedimentale, si ribadisce che detto finanziamento non ha avuto seguito proprio perché i terreni risultano utilizzati dall'appellante ed è la Regione, tutt'al più, che nella parte in cui ha riconosciuto in minima parte il finanziamento parziale alla Agriter di Aldo Baudino ha errato.

L'utilizzo esclusivo dei terreni, in ogni caso, non poteva essere determinato e stabilito dalla presentazione di una semplice domanda di sostegno che, nel caso di specie, è stata correttamente presentata, come doveva essere, soltanto dall'Allevamento Baudovit che è l'unico, per tramite dei legali rappresentanti Signori Ezio e Livio Baudino, a disporre dei terreni agricoli indicati rispetto ai quali è stato dimostrato che il consenso e, quindi il *pactum fiduciae*, era ed è costituito dalla scrittura privata in data 19.12.2013.

3) Riproposizione, ex art. 101, comma 2, c.p.a., dei motivi di ricorso non esaminati nella sentenza di primo grado gravata.

Il Giudice di prime cure non si è pronunciato sui vizi proposti con il ricorso introduttivo, in data 16.12.2024, e del ricorso per motivi aggiunti in data 3.03.2025 che si ripropongono in questa sede di gravame, chiedendone l'accoglimento in ragione della loro fondatezza.

Sussistono, quindi, anche i seguenti vizi degli atti impugnati.

Quanto al ricorso introduttivo.

3.1) Violazione e falsa applicazione dell'“Allegato 1” della

Determinazione Dirigenziale ATTO DD 380/A1714A/2023 in data 5 maggio 2023 in relazione alla violazione e falsa applicazione degli art. 1, 2, 3, 7 e 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 17 della L.R.

Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto e di motivazione. Illogicità ed irrazionalità manifeste. Travisamento. Sviamento di potere. Perplessità.

Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento e pubblicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.

L'Amministrazione è giunta all'errata determinazione di non ammissione della domanda di sostegno presentata dall'esponente, all'esito di un'istruttoria inadeguata confermata dall'illogicità ed irrazionalità del riscontro alle osservazioni procedurali presentati dalla Baudovit.

A seguito della comunicazione di avvio del procedimento, infatti, l'appellante ha presentato proprie articolate controdeduzioni.

In tale sede l'Amministrazione aveva rilevato:

a) che non fosse stata presentata l'autorizzazione all'esecuzione dell'intervento da parte del Signor Aldo Baudino.

Su tale aspetto l'esponente, come ampiamente esposto nel motivo precedente, ha rilevato che l'autorizzazione non fosse necessaria stante la valenza della scrittura privata sottoscritta in data 19.12.2012 con la quale è stato stabilito che i terreni interessati dall'impianto irriguo, sono **gestiti e sfruttati interamente da Baudino Ezio e Baudino Livio in proprio e/o per le società dagli stessi rappresentate.**

Nonostante l'aspetto fosse chiaro, la Regione, in sostanza, si è limitata a

ribadire che fosse necessaria l'autorizzazione del comproprietario.

b) che anche tenendo in considerazione che per l'esecuzione dell'intervento fosse necessaria una C.I.L.A., il Comune non la potrebbe accettare in assenza del consenso del comproprietario.

Sul punto si è già detto che tale prospettazione è assolutamente errata ma che, in ogni caso, l'appellante si è adoperata per trovare altra soluzione che escludeva, in radice, la necessità di qualsivoglia comunicazione e che è stata indicata con le controdeduzioni in data 29.09.2024.

Tuttavia, in modo contraddittorio, illogico ed irrazionale, la Regione ha addirittura ritenuto che tale modifica, pur essendo "immediatamente cantierabile" (soddisfando, quindi, uno dei requisiti del bando che attribuivano un maggior punteggio) si trattasse di un intervento "differente da quello iniziale" comportando la perdita del punteggio in merito (?).

c) che i terreni su cui verrà realizzato l'intervento sono condivisi con più aziende.

Trattasi di rilievo del tutto inconferente e dovuto ad evidente travisamento dell'Amministrazione.

Con le controdeduzioni la ricorrente ha ulteriormente ribadito che l'unica azienda che utilizza i terreni in discorso è l'Allevamento Baudovit sino all'anno 2034.

Al riguardo la Regione, senza riscontrare minimamente quanto osservato, si è limitata ad asserire che i terreni sarebbero utilizzati anche dall'Azienda Agriter di Aldo Baudino.

Ma così non è in quanto si ribadisce che la scrittura privata, in data 19.12.2012, esclude assolutamente alcun utilizzo dei terreni da parte del

Signor Aldo Baudino.

Sul punto anche la giurisprudenza più recente ha rilevato che *“l'obbligo previsto dall'art. 10 della l. n. 241/1990 di esaminare le memorie e i documenti prodotti dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo, se non impone all'Amministrazione una formale, specifica ed analitica confutazione di tutte le singole avverse argomentazioni esposte, nondimeno **impone, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 3 della l. n. 241/1990, l'esame del materiale istruttorio introdotto nel procedimento da parte dei privati e la necessità di poter comprendere le ragioni poste a fondamento del giudizio di irrilevanza eventualmente formulato al riguardo dall'Amministrazione attraverso la motivazione dell'atto conclusivo che renda percepibile le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni partecipative**”* (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 13 gennaio 2021, n. 429).

A fronte del contenuto della comunicazione dei motivi ostativi, la “motivazione” del provvedimento gravato rende evidente come la Regione non abbia preso in considerazione le osservazioni presentate dal ricorrente essendosi limitata a ribadire le medesime “ragioni” o, addirittura, le abbia, addirittura, modificate in peggio, travisando le circostanze di fatto e di diritto.

Se l'Amministrazione avesse correttamente preso in considerazione le osservazioni, avrebbe confermato l'esito dell'istruttoria preventiva, confermando l'accoglimento della domanda di sostegno.

Sennonchè, l'Amministrazione, come evidente dal tenore del provvedimento gravato ha eluso e frustrato completamente l'apporto

partecipativo della ricorrente.

Quanto al ricorso per motivi aggiunti.

3.2) Violazione e falsa applicazione dell'“Allegato 1” della Determinazione Dirigenziale ATTO DD 380/A1714A/2023 in data 5 maggio 2023.

Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento e pubblicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.

Violazione degli artt. 986 e 1102 c.c.

Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto.

Travisamento. Sviamento di potere. Perplessità. Sotto altri profili.

La Regione, con memoria in data 2.01.2025, a sostegno dell'asserita correttezza del diniego del finanziamento richiesto dalla ricorrente per non aver ritenuto soddisfatto il requisito di cui al punto “C.2.3 Documentazione richiesta per la domanda di sostegno” – in particolare, ha ritenuto non emergere, dalla documentazione prodotta dall'odierna esponente, “l'autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, anche se già in possesso di una specifica autorizzazione formalizzata in un contratto di affitto o di comodato d'uso (...)” – richiama il documento n. 14 “Domanda di sostegno Agriter di Baudino Aldo”, contestualmente depositato in data 2.01.2025.

Dal predetto documento risulta ulteriormente evidente l'illegittimità dei provvedimenti gravati con il ricorso principale.

Infatti, con tale documento la Regione intende sostenere che la società Agriter di Baudino Aldo, nel mese di giugno 2024, ha presentato alla Regione Piemonte una domanda di contributo relativa alla Misura M13 –

Operazione 13.1.1 “Indennità compensativa per gli agricoltori in attività delle zone montane” del PSR 2014-2022 della Regione Piemonte avente ad oggetto i medesimi terreni sui quali la ricorrente intenderebbe realizzare l'intervento per cui ha chiesto il finanziamento, rendendo così evidente che tali terreni non sono affatto di uso esclusivo dei fratelli Ezio e Livio Baudino. Così non è.

In primo luogo si rileva che, a quanto risulta, detto finanziamento non ha avuto seguito, non essendo stata accolta la domanda proposta dalla Agriter di Baudino Aldo.

La domanda, pertanto, è rimasta soltanto tale.

Non si vede come sia possibile da una semplice domanda – non accolta – determinare che l'utilizzo dei terreni non sarebbe esclusivo da parte della ricorrente!

In secondo luogo, si osserva che tale osservazione è una mera illegittima ed inammissibile integrazione postuma della motivazione, intervenuta su un aspetto che non è stato oggetto del contraddittorio procedimentale.

Non solo.

L'assunto dell'Amministrazione risulta oltremodo illegittimo e contraddittorio.

Nella medesima memoria della resistente, in data 2.01.2025, l'Amministrazione afferma (il sottolineato grassetto non è stato aggiunto)

“La scrittura privata sopra citata riconosce infatti ai Sigg.ri Baudino Livio ed Ezio unicamente la facoltà di gestione e sfruttamento dei terreni nella stessa indicati (art. 22), ma non prevede alcun trasferimento del diritto di proprietà sui terreni medesimi, che

pertanto sono tuttora oggetto di comproprietà dei tre fratelli Baudino, ivi incluso il Signor Aldo".

Quindi l'Amministrazione, da atto:

a- che, come sempre sostenuto dalla ricorrente, la ricorrente ha l'utilizzo esclusivo dei terreni per tramite della scrittura privata;

b- che, tuttavia, non è previsto "alcun trasferimento del diritto di proprietà dei terreni medesimi".

Occorre fare un passo indietro per comprovare l'assoluta contraddittorietà di quanto sopra.

La clausola del Bando prevede che, tra le altre, è richiesta la documentazione integrativa relativa all'"autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi, **qualora il richiedente sia un soggetto diverso (...)**".

Preliminarmente si precisa che detta clausola del Bando non è stata oggetto di impugnazione perché se ne contesta esclusivamente l'errata applicazione da parte dell'Amministrazione.

Nel caso di specie il Signor Ezio Baudino è comproprietario del terreno e, inoltre, **come espressamente riconosciuto** dall'Amministrazione in giudizio, **"la scrittura privata sopra citata riconosce infatti ai Sigg.ri Baudino Livio ed Ezio unicamente la facoltà di gestione e sfruttamento dei terreni nella stessa indicati (art. 22)"**.

Il ricorrente, essendo comproprietario dei terreni, ai sensi dell'art. 1102 c.c., può servirsi della cosa comune senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione da parte degli altri comproprietari.

Ciò era sufficiente per ritenere soddisfatto il requisito di cui alla predetta

clausola.

Ma non solo.

Il requisito richiesto era, altresì, integrato, proprio per quanto riconosciuto dall'Amministrazione – ovvero l'utilizzo e sfruttamento esclusivo dei terreni – in virtù dell'inequivocabile scrittura privata che, in sostanza, è equiparabile all'usufrutto che consente la possibilità all'usufruttuario, ai sensi dell'art. 986 c.c., di “eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa”.

E' evidente che il requisito richiesto, si ribadisce, era soddisfatto sotto plurimi aspetti:

- l'essere comproprietario dei terreni, con esclusione di applicazione della clausola applicabile ai soggetti diversi dal proprietario;
- averne l'uso esclusivo come confermato dall'Amministrazione;
- poter eseguire anche addizioni e, quindi, interventi di miglioramento del bene.

La domanda di sostegno, pertanto, è stata correttamente presentata, come doveva essere, soltanto dall'Allevamento Baudovit che è l'unica, per tramite dei legali rappresentanti Signori Ezio e Livio Baudino a disporre dei terreni agricoli indicati per le pacifiche e dirimenti motivazioni sopra riportate che, di certo, non possono essere disattese dalla motivazione postuma fornita in giudizio con riferimento al documento n. 14 depositato dalla Regione Piemonte.

Donde la fondatezza del ricorso proposto anche sotto tali profili.

* * *

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Si chiede, infine, la sospensione della sentenza impugnata, in epigrafe indicata, ricorrendo entrambi i requisiti di legge.

Quanto al *fumus boni iuris* si richiamano le suesposte difese, che ne dimostrano la palese sussistenza in ordine a tutti i motivi di appello.

Quanto al *periculum in mora*, si rileva che la mancata sospensione della sentenza determina un pregiudizio grave ed irreparabile alla ricorrente, alla quale, a fronte degli ingenti investimenti spesi per il miglioramento della propria attività aziendale, è preclusa la possibilità di accedere ai fondi regionali tenuto conto anche del perdurante periodo di crisi finanziaria attualmente esistente nel settore.

Per tali ragioni, anche per la fondatezza nel merito dell'impugnazione, si insiste per l'accoglimento della presente istanza cautelare o, eventualmente, per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

* * *

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI

Ai sensi degli artt. 7 e 30, comma 2, c.p.a., approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 l'appellante chiede il risarcimento dei danni in conseguenza degli illegittimi atti impugnati, da liquidarsi dall'Ecc.mo Consiglio di Stato in via equitativa o con il ricorso ai criteri di cui all'art. 34, comma 4, c.p.a o mediante C.T.U., in quella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa.

* * *

P.Q.M.

Si chiede che l'Ecc.mo Consiglio di Stato, in sede Giurisdizionale, in riforma

e/o annullamento della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Sez. III, 12 novembre 2025, n. 1715, pubblicata in data 1° dicembre 2025, notificata in data 12 dicembre 2025 con la quale è stato respinto il ricorso di primo grado ed i successivi motivi aggiunti proposti dall'ALLEVAMENTO BAUDOVIT DI BAUDINO LIVIO & C. s.s., recante R.G.R. n. 1954/2024, ed in accoglimento del presente appello, voglia accogliere il ricorso ed i motivi aggiunti proposti in primo grado ed annullare gli atti impugnati in epigrafe indicati e condannare l'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni.

Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che la presente controversia è sottoposta al versamento del contributo unificato di Euro 975,00.

Genova, 24 dicembre 2025

Avv. Prof. Daniele Granara

Avv. Giuseppe Maggioni